



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE**

(allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 23.07.2007)

INDICE

<u>I. NORME GENERALI</u>	3
<i>FORNITURA DI ACQUA</i>	3
<i>COMPITO E MODO D'EROGAZIONE</i>	3
<u>II. EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA</u>	3
<i>QUALITÀ E PRESSIONE</i>	3
<i>BISOGNI PARTICOLARI</i>	3
<i>FORNITURE AD ALTRI COMUNI E FORNITURE DA ALTRI COMUNI</i>	3
<i>LIMITAZIONI E INTERRUZIONI</i>	3
<i>ACQUA PRIVATA</i>	4
<i>PRELIEVO ABUSIVO</i>	4
<i>OBBLIGO DI AVVERTIMENTO</i>	4
<u>III. RETE DI DISTRIBUZIONE</u>	4
<i>IDRANTI</i>	4
<i>AZIONAMENTO DEGLI IDRANTI E DELLE SARACINESCHE</i>	4
<i>DIRITTI PRECARI</i>	5
<i>ACCESSORI</i>	5
<u>IV. ALLACCIAMENTI</u>	5
<i>DEFINIZIONE</i>	5
<i>PROPRIETÀ</i>	5
<i>DOMANDA DI ALLACCIAMENTO</i>	6
<i>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI</i>	6
<i>ACCESSO ALLA PROPRIETÀ PRIVATA</i>	6
<i>ALLACCIAMENTI PROVVISORI</i>	6
<i>MESSA FUORI SERVIZIO</i>	6
<u>V. INSTALLAZIONI INTERNE</u>	7
<i>DEFINIZIONE</i>	7
<i>MANUTENZIONE</i>	7
<i>ACCESSO AI LOCALI</i>	7
<i>RILIEVO IMPIANTI E LETTURE</i>	7
<i>RIPARAZIONE</i>	7
<i>REQUISITI</i>	7
<i>DANNI AD APPARECCHI</i>	7
<i>RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE</i>	8
<i>OBBLIGO DI TRASFORMAZIONE</i>	8
<i>SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'EROGAZIONE</i>	8
<i>USO DELL'ACQUA</i>	8
<i>MUTAZIONI DI TITOLARITÀ</i>	8
<u>VI. TARIFFE</u>	8
<i>TARIFFE</i>	8
<i>CALCOLO IMPORTO PER LE ACQUE REFLUE</i>	8
<i>CANONE FISSO</i>	9
<i>STALLE</i>	9
<i>PROCEDURA DI RECLAMO</i>	9
<i>INFORMAZIONI</i>	9
<i>USI TEMPORANEI O PARTICOLARI</i>	9
<u>VII. PAGAMENTI</u>	9
<i>BANCA DATI</i>	9
<i>PAGAMENTI</i>	9

<u>VII. DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE</u>	10
<i><u>UTILIZZO DEL REGOLAMENTO</u></i>	10
<i><u>USO PARSIMONIOSO E PROTEZIONE ACQUE</u></i>	10
<i><u>INQUINAMENTO DELLE CONDOTTE</u></i>	10
<i><u>PENALITÀ</u></i>	10
<i><u>NORMA TRANSITORIA</u></i>	10
<i><u>ENTRATA IN VIGORE</u></i>	11

I. NORME GENERALI

art. 1

Fornitura di Acqua

Il Comune fornisce l'acqua potabile alle condizioni del presente Regolamento.
Il Comune ha il diritto di privativa per la fornitura di acqua potabile su tutto il comprensorio comunale.

art. 2

Compito e modo d'erogazione

Il Comune concede a tutti i Cittadini ed Enti proprietari di immobili che ne facciano regolare richiesta, l'allacciamento all'acquedotto comunale per la fornitura dell'acqua esclusivamente ad uso potabile, nei limiti della disponibilità.

La sua qualità deve soddisfare i requisiti previsti dalle normative in materia delle derrate alimentari. Il Comune assicura la riserva d'acqua necessaria in caso d'incendio, secondo le possibilità consentite dai suoi impianti.

Il Comune fornisce l'acqua nella misura consentita dai suoi impianti. Questi sono adattati allo sviluppo edilizio del Comune ed entro limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche del Comune. In caso di scarsità il Comune può limitare o sospendere la fornitura di acqua per categorie di utilizzatori specifici.

II. EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA

art. 3

Qualità e pressione

La fornitura di acqua avviene in base alle prescrizioni vigenti in materia di potabilità delle acque senza responsabilità del Comune per quanto concerne la durezza, la temperatura, la composizione chimica e la regolarità della pressione.

art. 4

Bisogni particolari

Chi per usi speciali necessita di una composizione chimica particolare dell'acqua, deve provvedervi per suo conto e a proprie spese, mediante impianto di trattamento approvato dalle competenti autorità e installato in modo da impedire ogni ritorno di acqua trattata nella rete dell'acqua potabile comunale.

art. 5

Forniture ad altri comuni

Il Comune di Chamois fornisce l'acqua ai Comuni di La Magdeleine e Antey St. André con le modalità definite nello Statuto della Convenzione per l'Acquedotto intercomunale di Chamois, La Magdeleine e Antey St. André approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 7 dicembre 1994.

art. 6

Limitazioni e interruzioni

Una limitazione o interruzione dell'acqua, dovuta per scarsità, guasti, riparazioni o lavori in genere alla rete, non giustifica da parte dell'utenza alcuna pretesa di indennizzo o di riduzione della tassa

minima.

Le limitazioni o interruzioni nel limite delle possibilità sono annunciate tempestivamente e ridotte al tempo minimo indispensabile.

In nessun caso il Comune potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell'utente per le eventuali interruzioni di cui sopra e, per qualunque motivo esse si verificano, non gli si potrà essere fatto alcun addebito, in dipendenza di queste, per guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua potabile o per danni di qualsiasi natura.

Inoltre l'utente, in questi casi, non potrà reclamare alcuna riduzione di pagamento.

art. 7

Acqua privata

Eventuali diritti privati preesistenti di captazione dell'acqua mantengono la loro validità a condizione che soddisfino ai requisiti di potabilità e di idoneità degli impianti, se destinati a uso alimentare, ed abbiano ottenuto l'approvazione da parte delle competenti autorità regionali di vigilanza. Gli impianti di acqua privata devono essere separati da quelli dell'acqua forniti dal Comune e dotati di valvole di non-ritorno.

art. 8

Prelievo abusivo

È vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore.

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dal Comune e può essere perseguito penalmente, ove il prelievo non autorizzato di acqua comporti la commissione di un reato.

L'utente non può cedere ad altri, neppure in parte, l'acqua ad esso concessa; può solo il proprietario concessionario distribuirla ai propri inquilini.

È vietato collegare la propria condotta a quella di un altro utente.

art. 9

Obbligo di avvertimento

L'utenza è tenuta a comunicare ogni guasto, disfunzione od anomalia che fosse riscontrata nella rete o agli impianti.

III. RETE DI DISTRIBUZIONE

art. 10

Idranti

Il Comune provvede alla posa degli idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei servizi antincendio senza limitazione. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili. Lo stesso vale anche per eventuali idranti posati da privati sulle condotte di loro proprietà.

In caso d'incendio, l'intera riserva d'acqua dovrà essere messa a disposizione dei vigili del fuoco, senza che tale evenienza possa comportare alcun diritto a carico delle utenze ordinarie, a fronte della eventuale mancanza d'acqua.

Le chiavi delle bocche antincendio, ove non disposto diversamente, saranno date in consegna al Corpo dei Volontari dei VV.FF.

art. 11

Azionamento degli idranti e delle saracinesche

La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro accessorio è riservata al personale del Comune ed ai V.V.F.F.

I sigilli apposti dal Comune ai contatori, alle saracinesche, agli idranti ed altre parti degli impianti hanno valore di sigilli ufficiali e la loro manomissione ingiustificata può essere perseguita penalmente.

art. 12
Diritti precari

La posa di tubazioni sul sedime privato è regolato dall'art. 1033 e succ. C.C., fatte salve eventuali convenzioni

L'iscrizione di servitù o di diritti precari su proprietà privata per il passaggio di condotte, o la costruzione di manufatti è regolata di volta in volta.

art. 13
Accessori

I proprietari di stabili, di muri di cinta e di fondi, sono tenuti a concedere al Comune il permesso di posarvi gratuitamente le targhe di riferimento degli apparecchi di manovra o targhe di segnalazione di condotte.

IV. ALLACCIAMENTI

art. 14
Definizione

L'allacciamento privato è rappresentato dal tronco di tubazione che parte dalla condotta principale per alimentare una o più proprietà che usufruiscano del servizio pubblico.

L'acqua potabile è disciplinata dal DPR n. 236/1988 e dai decreti legislativi n. 31/2001 e n. 27/2002, che discendono da direttive europee che hanno imposto dei requisiti molto rigorosi, di conseguenza l'allacciamento dovrà essere munito, nell'ordine, di una valvola di chiusura, di una valvola di non ritorno, di una contatore e di una ulteriore valvola di chiusura, salvo ulteriori disposizioni da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Il contatore ove possibile dovrà essere posizionato all'interno degli appositi pozzetti comunali, onde permetterne la lettura da parte degli incaricati del Comune, salvo diversa disposizione dell'Ufficio tecnico comunale.

Qualora non sia possibile allacciarsi ad un pozzetto comunale, l'utente dovrà provvedere a sue spese a crearne uno sulla condotta principale, dotandolo delle apparecchiature sopra descritte, sulla base delle indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare tale nuovo manufatto per permettere l'allacciamento di altre utenze.

art. 15
Proprietà

La condotta principale rimane di proprietà del Comune sino alla valvola di chiusura posta nel pozzetto di raccordo comunale. Il tratto che raccorda lo stabile da servire al pozzetto, fino e compresi la valvola di non ritorno ed il contatore, è di proprietà privata, indipendentemente dalla proprietà del terreno attraversato, sia esso pubblico o privato.

Un privato che debba allacciarsi successivamente tramite una condotta privata, dovrà chiederne il permesso direttamente al proprietario di tale condotta.

I casi particolari di eventuali allacciamenti tra privati dovranno essere concordati preventivamente con l'Amministrazione Comunale che ne stabilirà le modalità di esercizio.

art. 16

Domanda di allacciamento

Le domande di allacciamento dovranno essere presentate all'ufficio tecnico previo versamento di una somma determinata con provvedimento dell'organo competente, a titolo di diritto e supervisione da parte dell'incaricato preposto dall'amministrazione comunale.

La posa del contatore, il relativo allacciamento alla rete e le eventuali opere murarie dovranno essere realizzate a carico del richiedente.

La domanda dovrà specificare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via o la frazione, il numero civico ed il nome del proprietario dello stabile da allacciare; alla domanda dovrà essere allegata una planimetria dalla quale risulti l'ubicazione dell'immobile stesso e dell'acquedotto municipale, con indicato il percorso proposto per l'allacciamento.

Ove le tubazioni dovessero essere poste in opera su terreni di proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta dei proprietari dei terreni attraversati.

L'ufficio tecnico ne valuterà l'idoneità e rilascerà copia della documentazione vistata.

Le concessioni saranno revocabili da parte del Comune in qualsiasi momento, per motivi d'interesse pubblico, senza peraltro dovere all'utente il pagamento di alcun indennizzo.

art. 17

Manutenzione e riparazioni

La manutenzione e riparazione degli allacciamenti privati sono a carico dei relativi proprietari (vedi art. 15).

art. 18

Accesso alla proprietà privata

Il proprietario di un fondo è tenuto ad accordare agli incaricati del Comune l'accesso alla sua proprietà per il controllo degli allacciamenti privati, anche se questi servono proprietà altrui.

Il Comune non è responsabile dei danni causati da guasti che si manifestano agli allacciamenti su proprietà privata.

Piantagioni, pavimentazioni o manufatti che si trovano sopra le tubazioni saranno ripristinati a spese di chi ne usufruisce.

art. 19

Allacciamenti Provvisori

Per i lavori di costruzione di nuovi edifici o ristrutturazioni il Comune potrà, ove la disponibilità dell'acquedotto lo permetta, concedere allacciamenti provvisori. A tal fine i proprietari interessati dovranno produrre regolare domanda di concessione, allegando una planimetria mappale dalla quale risulti l'ubicazione dell'immobile e dell'acquedotto, come previsto dal precedente articolo 17. A seguito della domanda verrà rilasciato un contatore il cui consumo verrà fatturato a fine cantiere, alla tariffa commerciale ridotta del 30%.

art. 20

Messa fuori servizio

In caso di messa fuori servizio di un allacciamento, l'utente deve provvedere a scollegare la tubazione dalla condotta di distribuzione principale. Le spese derivanti saranno a carico del proprietario.

V. INSTALLAZIONI INTERNE

art. 21

Definizione

Sono definite installazioni interne tutte le condotte interne alle abitazioni. Esse sono considerate di proprietà privata.

art. 22

Manutenzione

La manutenzione degli impianti interni spetta unicamente ai proprietari. Il Comune può ispezionare e ordinare migliorie o riparazioni per tali impianti.

art. 23

Accesso ai locali

Il proprietario deve concedere al personale del Comune l'accesso a tutti i vani nei quali esistono condotte d'acqua.

art. 24

Rilievo impianti e letture

"le agosto"

Su richiesta del Comune l'utente è tenuto a rilevare nelle forme richieste e a comunicare tutte le apparecchiature installate nella sua proprietà.

Le letture verranno effettuate dal personale comunale per i contatori situati all'interno dei pozzetti di ispezione, per gli altri contatori verranno richieste agli utenti ogni anno, durante l'ultimo quadrimestre.

In caso di mancata autodenuncia, il Comune si riserverà di aumentare di 15,00 euro la bolletta dell'acqua per supportare le spese di lettura da parte dell'operatore comunale.

Il rifiuto o la dimostrata impossibilità di fare eseguire le letture dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua, fatta salva l'erogazione del minimo indispensabile per usi alimentari e igienici.

art. 25

Riparazione

Il proprietario deve eseguire a sue spese le riparazioni dei vizi e/o delle anomalie che vengono segnalati dal Comune; il Comune non assume responsabilità per il funzionamento dopo le riparazioni. Se i guasti sono tali da causare perturbazione alla rete, il Comune può sospendere l'erogazione dell'acqua intimando l'immediata sistemazione degli impianti.

art. 26

Requisiti

Gli impianti interni esistenti e nuovi devono essere dotati della valvola di ritenuta, che ha lo scopo di impedire automaticamente la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete di alimentazione, nonché dei rubinetti e di scarico per ogni colonna di distribuzione, e di una valvola di riduzione di pressione.

Tutti gli apparecchi interni per uso artigianale e industriale devono essere muniti singolarmente di valvola non ritorno.

art. 27

Danni ad apparecchi

In caso di sospensione dell'erogazione dell'acqua per lavori alla rete o nel caso in cui fossero necessari cambiamenti di pressione, il Comune non assume responsabilità per danni alle

apparecchiature allacciate all'impianto interno.

art. 28

Responsabilità dell'utente

L'utente risponde, nei confronti del Comune, per tutti i danni da lui causati a seguito di manipolazioni errate, d'incuria, nonché d'insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

art. 29

Obbligo di trasformazione

Il Comune si riserva di imporre le trasformazioni necessarie agli impianti privati in caso di modifica delle modalità di fornitura di acqua.

La relativa spesa è a carico del proprietario.

art. 30

Sospensione temporanea dell'erogazione

In caso di sospensione di almeno un anno del consumo di acqua, l'utente può chiedere in forma scritta, l'interruzione dell'erogazione con relativo conteggio.

In questo caso, il Comune chiuderà e sigillerà a spese dell'utente, il rubinetto d'entrata dell'immobile.

art. 31

Uso dell'acqua

L'acqua fornita dal Comune non può essere destinata a scopi non previsti nel presente Regolamento.

art. 32

Mutazioni di Titolarità

In caso di trasferimento ad altri della proprietà dell'immobile allacciato all'acquedotto comunale, deve esserne dato tempestivo avviso al Comune indicando l'indirizzo del nuovo proprietario e gli accordi intervenuti per il pagamento delle relative tasse dell'acqua erogata all'immobile.

Venditore e compratore restano solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla fornitura finché il subentrante non abbia stipulato nuova convenzione con il Comune.

VI. TARIFFE .

art. 33

Tariffe

Le tariffe vengono determinate con provvedimento dell'organo competente.

Restano riservati i casi di cui all'art. 36.

Le indicazioni del contatore fanno fede ai fini del conteggio, fatta salva prova contraria a carico dell'utenza per quanto riguarda eventuali malfunzionamenti del contatore stesso.

Tali importi saranno addizionati a quelli previsti per le acque reflue e di una somma fissa così come da artt. 34 e 35 del presente Regolamento.

art. 34

Calcolo importo per le acque reflue

Sia l'utente domestico che quello commerciale è tenuto a pagare l'acqua scaricata nelle condotte fognarie e la depurazione, secondo le tariffe determinate con provvedimento dell'organo competente.

art. 35
Canone Fisso

Per ogni unità servita dal servizio di acqua potabile, in aggiunta al consumo rilevato dal contatore, è previsto un canone determinato con provvedimento dell'organo competente.

art. 36
Stalle

Gli allevatori di bestiame allacciati al pubblico acquedotto sono tenuti ad installare un contatore che rilevi il consumo delle stalle. La tariffa sarà determinata con provvedimento dell'organo competente.

art. 37
Procedura di reclamo

Contro la tassazione l'utente ha diritto di reclamo al Comune entro il termine di trenta giorni dalla data d'emissione della bolletta; il reclamo ha effetto sospensivo.

art. 38
Informazioni

Il proprietario non potrà richiedere ai propri inquilini, per il consumo di acqua potabile, rimborsi di importo superiore a quello da lui pagato al Comune.

Il Comune darà agli inquilini che ne faranno richiesta le informazioni relative al consumo e alla fatturazione dello stabile da loro abitato.

art. 39
Usi Temporanei o Particolari

Per usi temporanei o particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene fissata dal Comune in via di ordinanza o di volta in volta secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

VII. PAGAMENTI

art. 40
Banca Dati

Il Comune terrà uno schedario, contenente la partita dei consumi annuali di ogni utente. L'utente che ne voglia prendere visione potrà farlo previa richiesta scritta, contenente tutti gli estremi atti ad identificarne l'identità e la motivazione della richiesta, da presentarsi all'ufficio Tributi.

art. 41
Pagamenti

Gli utenti dovranno pagare annualmente, presso la Tesoreria comunale o mediante versamento in c/c postale, entro i termini stabiliti di anno in anno con provvedimento dell'organo competente.

Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, gli utenti dovranno pagare, oltre alle somme dovute, una indennità di mora pari al 10% delle somme fatturate e non versate, ove il ritardo nel pagamento sia inferiore a dieci giorni, ovvero al 30% delle somme fatturate e non versate, ove il ritardo nel pagamento sia superiore a dieci giorni.

Trascorso il termine, di cui all'articolo precedente, gli utenti dovranno pagare, oltre alle somme dovute, l'indennità di mora prevista dalla legislazione vigente.

Trascorsi inutilmente 60 giorni dal termine fissato per il pagamento, il Comune avrà il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, fatta salva l'erogazione del minimo indispensabile per usi alimentari e igienici, senza che tale sospensione venga a menomare il diritto alle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione; somme che potranno essere recuperate mediante riscossione coattiva, secondo le modalità vigenti.

VII. DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

art. 42

Utilizzo del Regolamento

Le disposizioni del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione per la fornitura di acqua.

S'intendono disdetti da parte del Comune tutte le concessioni di fornitura dell'acqua potabile non in regola con il presente regolamento.

art. 43

Uso parsimonioso e protezione acque

Ogni utente è tenuto a collaborare alla protezione delle acque per uso potabile da ogni inquinamento ed evitarne ogni spreco.

art. 44

Inquinamento delle condotte

È vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile (anche privata) ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazioni e di inquinamento della stessa.

art. 45

Penalità

Ogni infrazione al presente Regolamento potrà avere per conseguenza la soppressione della fornitura di acqua, fatta salva l'erogazione del minimo indispensabile per usi alimentari e igienici. Le sanzioni non liberano l'utente dagli impegni assunti nei confronti del Comune.

L'esecuzione dei lavori di impianto inerenti l'acqua potabile comunale senza la necessaria autorizzazione e senza il collaudo dell'impianto eseguito, nonché tutte le violazioni delle norme di cui al presente regolamento potranno determinare l'applicazione da parte del Comune delle sanzioni previste dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

art. 46

Norma Transitoria

Gli utenti regolarmente allacciati alla rete idrica comunale devono provvedere, qualora non ne fossero dotati, all'installazione di un contatore, a proprie spese, entro il 31 dicembre 2008, pena l'applicazione dell'art. 45.

art. 47
Entrata in vigore

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il "Regolamento Acqua potabile" del 01 gennaio 1978, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria. Il Regolamento entra in vigore il 24 luglio 2007.